



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 236057 del 15 novembre 2012

Oggetto: Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Provincia Autonoma chiede di conoscere se, alla luce della recente normativa di settore, uno stesso soggetto possa essere nominato preposto da parte di più società o imprese individuali ed anche per più punti vendita.

Fa presente, inoltre, che con la risoluzione del 7 febbraio 2008, n. 1006, il Mise ha confermato il parere precedentemente espresso con circolare n. 3467 del 28 maggio 1999 (cfr. punto 2.2), ovvero che la persona specificamente preposta deve essere designata con apposito atto e che, in considerazione della specificità richiesta dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 114 del 1998, non possa essere nominato preposto per più società.

Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ha abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale disponeva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale"*.

In vigenza della formulazione ora abrogata, che prevedeva espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale, la scrivente Direzione aveva sostenuto l'impossibilità di nominare un identico preposto per più società.

Con la nuova formulazione intervenuta con le modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è stata eliminata tale condizione di specificità con la conseguenza che il precedente divieto possa considerarsi decaduto.

Di conseguenza uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come già sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 12-9-2012, che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

BB/preposto attività commerciale